



COMUNE DI ARZANA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO FINANZIARIO

**CAPITOLATO SPECIALE PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI ARZANA – PERIODO 2019-2021**

Art. 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO

L'affidamento ha per oggetto lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo professionale, consistente nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di ARZANA, finalizzato all'individuazione dei prodotti assicurativi più idonei a soddisfare le esigenze di copertura dei rischi, l'assistenza preliminare in fase di gara, la stipulazione e gestione dei contratti assicurativi.

L'attività è disciplinata dalla normativa vigente in materia ed in particolare dal D. Lgs 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni private).

Art. 2 - PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Broker affidatario, con mezzi propri e con propria organizzazione, svolgerà a favore del Comune di ARZANA le seguenti attività specialistiche che vengono indicate in via principale e non esaustiva:

- a) analisi della situazione assicurativa in corso e individuazione periodica dei rischi attinenti alla specifica attività dell'Ente committente;
- b) individuazione delle coperture occorrenti, con predisposizione, adeguamento e aggiornamento del Programma Assicurativo;
- c) assistenza continuativa per l'aggiornamento e la revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e/o per nuove esigenze dell'Ente committente o anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa;
- d) esecuzione e gestione delle polizze, con segnalazione preventiva delle scadenze dei premi dovuti dall'Ente committente;
- e) incasso e pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto dell'Ente committente;
- f) predisposizione dei bandi di gara e assistenza nello svolgimento delle gare, per i contratti assicurativi che lo richiedessero, con predisposizione dei capitolati speciali di appalto in materia assicurativa opportunamente aggiornati all'evoluzione legislativa;
- g) collaborazione ed assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti assicurativi, sia di nuova stipulazione sia per quelli già in corso alla data di inizio dell'incarico;
- h) assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio in modo da giungere, nel minor tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte della compagnia assicuratrice, con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi;
- i) assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi occorsi durante il periodo contrattuale ed anche quando i sinistri, seppur riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di inizio del servizio oggetto del presente capitolato;
- j) predisposizione e invio all'Ente di modulistica e reportistica standard per la denuncia dei sinistri con principale obiettivo di riduzione dell'utilizzo dei supporti cartacei;
- k) segnalazione preventiva degli adempimenti tecnico – formali e dei termini stabiliti nelle rispettive polizze stipulate dall'Ente;
- l) segnalazione tempestiva dell'insorgenza di eventuali nuovi rischi ovvero delle mutate condizioni degli stessi fornendo l'assistenza necessaria all'eventuale modifica o adeguamento delle polizze in essere;



m) attività di informazione e aggiornamento dell'Ente committente, relativamente a variazioni e innovazioni legislative e contrattuali, di interesse dell'Ente Pubblico;

I contratti assicurativi in corso e le relative scadenze sono i seguenti

polizza	Scadenza contratto	Premio annuo lordo	Valore presunto commiss. broker % su impon.	Importo presunto annuo commiss. broker	Importo presunto triennale commissione broker
RCT/TCO	20/11/2019	19.975,65	14% su 16.306,53	2.282,93	6.848,79
Infortuni dip. utilizzo mezzo ente	31/12/2018	315,00	14% su 257,14	36,00	108,00
Infortuni dip. utilizzo mezzo proprio	31/12/2018	270,00	14% su 220,40	30,86	92,58
Assicurazione automezzi	31/12/2018	3.458,46	7% su 2.823,23	197,63	592,90
Kasko veicoli	31/12/2018	1.790,00	7% su 1.461,22	102,30	306,90
RC Patrimoniale	31/12/2018	1.500,00	14% su 1.224,50	171,43	514,29

Art. 3 - OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI

Il broker, nell'espletamento del servizio si impegna a:

- svolgere l'incarico nell'interesse dell'Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste da questa fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all'espletamento dell'incarico;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull'attività dell'Ente;
- collaborare attivamente con il responsabile del servizio adottando le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e dei contratti assicurativi;
- non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Ente né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo formale, rispetto agli obblighi precedentemente assunti;
- garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie;
- mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Ente;
- gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione dell'incarico di cui al presente capitolato;
- osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse;
- l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l'appalto nelle forme di legge, nonché, l'individuazione delle coperture assicurative da attivarsi nell'interesse dell'Ente;
- la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri;
- la facoltà di recepire in tutto o in parte le proposte formulate.



L'Ente si impegna ad indicare negli atti aventi ad oggetto le procedure di selezione del contraente per l'affidamento delle polizze assicurative, l'informativa che la gestione del relativo contratto, disciplinata dal presente Capitolato d'oneri, è affidata al Broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia Assicurativa nella misura sottoscritta dal Broker in sede di presentazione dell'offerta economica.

5. Inserire la clausola Broker in ciascun capitolato d'appalto per l'affidamento dei servizi assicurativi.

Art.4 – DURATA DELL'INCARICO

La durata dell'incarico è di anni 3 (tre) con decorrenza dal 01/01/2019 al 31/12/2021.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto, senza obbligo né onere di disdetta.

Il Comune di ARZANA si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a) ripetute violazioni delle prescrizioni imposte nel capitolato d'appalto;
- b) inadeguatezza del personale addetto all'espletamento del servizio;
- c) gravi inadempienze nello svolgimento servizio.

Art.5 – CORRISPETTIVI

L'attività relativa all'incarico in oggetto non comporterà alcun onere diretto né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro a carico dell'Ente. Il servizio del broker, svolto conformemente alle modalità di cui al presente Capitolato, sarà remunerato, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di Assicurazione sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico, in occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle Polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

La misura del compenso sarà calcolata applicando a detti premi assicurativi la percentuale in misura fissa stabilita dall'Ente e sottoscritta dal Broker nell'offerta economica e nel successivo provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il Broker non potrà apportare variazioni alla misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

La percentuale di massima provvigione accettata dal broker nella gara per l'affidamento di detto servizio, dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e, successivamente, riportata nel testo contrattuale.

Si conviene che il pagamento dei premi dovuti alle Compagnie Assicurative venga di norma effettuato per il tramite del Broker che provvederà alla loro rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all' art 118 del D.Lgs 209/2005 e del Regolamento ISVAP n. 5 del 16.10.2006 in quanto compatibili.

Art.6 - PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale si impegna a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto del Comune di ARZANA, nei termini e con le modalità convenuti con la compagnia stessa.

In ordine alla efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere a favore del Broker sarà tenuto a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per il Comune stesso.

Art.7 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE

La Società assume a suo carico tutti gli oneri derivanti dai contratti di lavoro e dalle disposizioni legislative (contributi obbligatori previdenziali ed assicurativi) verso i propri dipendenti.

L'impresa è obbligata ad attuare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del presente contratto, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di riferimento ancorché applicabili.

I predetti obblighi si estendono alle norme antinfortunistiche e in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs n.81/2008.



Art.8 – OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI

1- Il Broker è tenuto ad aderire al fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii.

Il Broker incaricato dovrà osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 c.c..

2- Sono a carico del consulente assicurativo:

- tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento dell'incarico;

- i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico;

- la polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, avente le caratteristiche ed il massimale stabilito dall'art. 110 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 (Codice delle Assicurazioni private). In caso di aggiudicazione dovrà essere presentata copia della suddetta polizza la cui validità dovrà estendersi all'intera durata dell'incarico. L'Ente ha diritto al risarcimento per eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker, anche qualora vengano rilevati successivamente alla scadenza del contratto.

3 – Rischi da interferenze

Trattandosi di servizio di natura intellettuale, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.lgs 81/2008 e s.m.i, non si procederà alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei rischi da interferenza. Le parti garantiranno in ogni caso l'attività di cooperazione e coordinamento fra Datori di lavoro in conformità a quanto previsto dal comma anzidetto. L'importo degli oneri e costi della sicurezza è stimato pari a Euro Zero/=.

Art. 10 - REFERENTE DEL BROKER

Il Broker si impegna, fin dalla presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato, in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa, quale referente unico dell'Ente per il servizio oggetto del presente capitolato.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali pratiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'ente, eventualmente recandosi presso la sede di quest'ultimo.

Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli essere persona in possesso dei requisiti professionali richiesti.

Art.11 - RESPONSABILITA' DEL BROKER

L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, se ed in quanto imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker dovrà essere in possesso della polizza di assicurazione per la responsabilità civile per negligenze ed errori professionali come prescritto dal D.Lgs. 209/2005 e s.m.i. nella misura indicata nel bando di gara.

Detta polizza dovrà essere mantenuta in vigore per tutta la durata dell'incarico e il Broker dovrà produrre all'Ente copia della documentazione comprovante i rinnovi della medesima per l'intera durata del servizio.

Art.13 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Per la particolare tipologia di prestazione in oggetto, è vietata ogni forma di subappalto del servizio, nonché ogni forma totale o parziale di cessione del contratto.

Art.14 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di ARZANA si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

a. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;

b. gravi o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non sanate nonostante diffide formali dell'Amministrazione;

c. sospensione, anche parziale, del servizio, con esclusione dei casi di forza maggiore (debitamente comprovati);

d. ripetute inosservanze delle norme di cui al presente disciplinare nell'espletamento del servizio;



e. abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, allorquando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso;

Il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni, nei seguenti casi:

- sospensione dei lavori, senza giustificato motivo;
- frode nell'esecuzione dei lavori;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio;
- inadempienza accertata alla norma di legge sulle prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie sul personale;
- subappalto abusivo;
- cessione anche parziale del contratto;
- non rispondenza dei lavori eseguiti alle specifiche del contratto;
- perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei requisiti prescritti dalla vigente normativa.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale, ovvero nell'offerta economica presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare apposita contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al Broker 15 giorni consecutivi per adempiere ovvero produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento, la risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno due contestazioni di addebito inviate al Broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante Pec, alle quali il Broker non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione all'Albo dei mediatori di assicurazione di cui alla Legge 28 novembre 1984, n.792, da parte dell'aggiudicatario e nel caso in cui lo stesso venga dichiarato fallito.

E' fatto salvo ogni diritto dell'Ente di procedere per danni subiti.

Art.15 - TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal regolamento UE 679/2016, il Broker si impegna:

- a trattare i dati ai soli fini dell'espletamento del servizio disciplinato dal presente atto;
- ad adempiere agli obblighi previsti dal codice per la protezione dei dati;
- al rispetto delle istruzioni specifiche, eventualmente, ricevute dall'Ente per il trattamento dei dati personali, anche integrando procedure già in essere.

Art.16 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modifiche. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e tutte le eventuali variazioni di legge.

Art.17 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente capitolato sarà competente il foro di Lanusei.

Art.18 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al Codice Civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile.

ARZANA, lì 14/12/2018

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
(f.to Dott.ssa Rosanna Seoni)

